



**REGIONE CALABRIA  
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO TUTELA DELLA SALUTE E SERVIZI SOCIO-SANITARI**

---

*Assunto il 27/04/2022*

*Numero Registro Dipartimento: 262*

DECRETO DIRIGENZIALE

**“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”**

**N°. 4609 del 27/04/2022**

**OGGETTO: AFFIDAMENTO AL DOTT. VINCENZO CASERTA INCARICO DI COLLABORAZIONE IN FORMA GRATUITA, AI SENSI DELL'ART.5, COMMA 9, DEL D.L. 95/2012, COME MODIFICATO DALL'ART.6 DEL DECRETO LEGGE 24 GIUGNO 2014 N. 90 CONVERTITO IN LEGGE N. 114/2014..**

**Settore Ragioneria Generale – Gestione Spese**

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, in conformità all'allegato 4/2 del D.lgs. n. 118/2011

**Sottoscritto dal Dirigente del Settore  
GIORDANO UMBERTO ALESSIO**

(con firma digitale)

**Dichiarazione di conformità della copia informatica**

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

## IL DIRIGENTE GENERALE

### VISTI:

- la L.R. 13 maggio 1996, n. 7, “Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla Dirigenza regionale” ed in particolare l’art. 28, che individua i compiti e le responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale;
- il DPGR n. 180 del 07/11/2021 avente ad oggetto “Regolamento di riorganizzazione delle strutture della Giunta regionale. Abrogazione regolamento regionale 19 febbraio 2019, n. 3;
- la DGR n. 522 del 26 novembre 2021 ed il successivo DPGR n. 232 del 29/11/2021 di conferimento dell’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Tutela della Salute -Servizi Socio Sanitari all’Ing. Iole Fantozzi .

### PREMESSO che:

il Dott. Vincenzo Caserta , nato a S. Costantino Calabro (VV) il 04/09/1957, già dipendente regionale, inquadrato nella Ctg. D 6 nel profilo professionale di Funzionario Amministrativo Economico-Finanziario, è stato collocato in quiescenza con decorrenza 01/04/2022, nel corso della sua attività nell’Amministrazione regionale ha, fra l’altro, prestato servizio presso il Settore “ Programmazione Ospedaliera e sistema delle emergenze Urgenze ” quale responsabile del procedimento di valutazione di compatibilità delle richieste afferenti l’articolo 8 ter del d.l.502/92 e s.m.e i. per come rilevasi dagli atti di cui al fascicolo personale, nonché dal C.V. del medesimo ex dipendente;

considerata la specificità delle funzioni di competenza della citata U.O. ed atteso si ravvisa la necessità di avvalersi del supporto a titolo gratuito del Dott. Vincenzo Caserta al fine di affiancare il Dirigente del Settore per assicurare il trasferimento delle specifiche competenze e delle esperienze maturate per le numerose funzioni dallo stesso esercitate e garantendo la continuità nella gestione in considerazione, appunto, delle specifiche conoscenze ed informazioni non rinvenibili tra il personale in dotazione, con espresso riferimento alle attività e gestione delle pratiche correlate, per come sopra citato, alla cessazione dal servizio dei dipendenti regionali;

l’art. 5, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito, con modificazioni, in legge 7 agosto 2012, n.135 così come modificato dall’articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 e dall’articolo 17, comma 3, della legge 7 agosto 2015, n.124, recita: “9. E' fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2011, (.....)di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza. Alle suddette amministrazioni è, altresì, fatto divieto di conferire ai medesimi soggetti incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo delle amministrazioni di cui al primo periodo e degli enti e società da esse controllati, ad eccezione dei componenti delle giunte degli enti territoriali e dei componenti o titolari degli organi elettivi degli enti di cui all’articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. Gli incarichi, le cariche e le collaborazioni di cui ai periodi precedenti sono comunque consentiti a titolo gratuito. Per i soli incarichi dirigenziali e direttivi, ferma restando la gratuità, la durata non può essere superiore a un anno, non prorogabile né rinnovabile, presso ciascuna amministrazione. Devono essere rendicontati eventuali rimborsi di spese, corrisposti nei limiti fissati dall’organo competente dell’amministrazione interessata. Gli organi costituzionali si adeguano alle disposizioni del presente comma nell’ambito della propria autonomia.

che la Circolare n. 6/2014 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione avente ad oggetto “Interpretazione e applicazione dell’articolo 5, comma 9, del decreto-legge n. 95 del 2012, come modificato dall’articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 (Registrata dalla Corte dei conti in data 20 gennaio 2015, Reg. ne. - Prev. n. 152) nel fornire chiarimenti, al paragrafo 6, in

merito agli “Incarichi gratuiti” conferibili a soggetti collocati in quiescenza ai sensi dell'articolo 5, comma 9, del decreto-legge n. 95 del 2012 e s.m.i., ha specificato che la ratio di detta previsione normativa è quella di “consentire alle amministrazioni di avvalersi temporaneamente, senza rinunciare agli obiettivi di ricambio e ringiovanimento ai vertici, di personale in quiescenza - e, in particolare, dei propri dipendenti che vi siano stati appena collocati - per assicurare il trasferimento delle competenze e delle esperienze e la continuità nella direzione degli uffici. Coerentemente con questa ratio, le amministrazioni potranno, per esempio, attribuire un incarico gratuito a un dirigente collocato in quiescenza, per consentirgli di affiancare il nuovo titolare dell'ufficio dirigenziale per un periodo non superiore a un anno. (...) In considerazione del fine della disposizione, dettata nell'interesse dell'amministrazione piuttosto che del soggetto in quiescenza, le amministrazioni conferiranno gli incarichi in esame di propria iniziativa, avendo verificato la disponibilità degli interessati e non su domanda degli interessati stessi.(...) le modifiche intervenute chiariscono ulteriormente le modalità cui devono attenersi le pubbliche Amministrazioni nel caso di conferimento di incarichi, a titolo gratuito, a soggetti già lavoratori pubblici collocati in quiescenza; la Circolare n. 4 del 2015 avente ad oggetto “Circolare del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione con oggetto "Interpretazione e applicazione dell'articolo 5, comma 9, del decreto-legge n. 95 del 2012, come modificato dall'articolo 17, comma 3, della legge 7 agosto 2015, n.124. Integrazione della circolare del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione n. 6 del 2014" (Registrata dalla Corte dei conti in data 7 dicembre 2015, Reg.ne - Prev. n. 3017) Prot. n. DFP 0062680 del 10/11/2015”- chiarisce che, nel caso di incarico svolto in forma gratuita da personale posto in quiescenza, il precedente limite annuale di durata e del rinnovo o proroga degli incarichi precedentemente assegnati, limitando tale divieto temporale solo ad incarichi Dirigenziali o direttivi, mentre non è più operante, tale limite, ad incarichi svolti in forma gratuita ed aventi caratteristiche di collaborazione, per come specificatamente indicato al punto 5 della citata Circolare Ministeriale n. 4/2015, che espressamente riporta: “Gli incarichi, le cariche e le collaborazioni a titolo gratuito, con limite annuale per gli incarichi dirigenziali e direttivi, possono essere conferiti a soggetti in quiescenza indipendentemente dalle finalità”;

**ACQUISITA** la disponibilità del dott. Vincenzo Caserta a fornire la propria collaborazione, in forma gratuita, ai sensi dell’art. 5, comma 9, del D.L. 95/2012, come modificato dall'art. 6 del decreto legge 24 giugno 2014 n. 90, presso il Dipartimento Tutela della Salute e Servizi Socio-Sanitari con funzioni di supporto alle attività di competenza del Settore “ Programmazione dell’offerta Ospedaliera e Sistema dell’emergenza - urgenza”;

**PRECISATO** che, ai sensi del vigente testo dell’art. 5, comma 9, del decreto legge n.95/2012 così come modificato dall’art. 6 del D.L. n. 90/2014 ed ulteriormente modificato con Legge n. 124 del 07.08.2015 nonché ai sensi della Circolare Ministeriale n. 4/2015 emanata appositamente, l’incarico di collaborazione da conferire al Dott. Vincenzo Caserta è:

- 1) temporaneamente disposto dal 28 aprile 2022 fino al 28 aprile 2023 e la cui eventuale rescissione potrà avvenire unilateralmente con preventiva comunicazione di dieci giorni;
- 2) gratuito poiché è previsto il solo rimborso delle spese vive effettivamente sostenute e, comunque, nell’importo complessivo massimo di euro 4.500,00;
- 3) regolato da un apposito disciplinare, come da schema allegato;
- 4) la responsabilità civile verso terzi è posta a carico dell’Amministrazione;

#### **VISTI**

la Legge Regionale n. 36 del 27/12/2021 – Legge di stabilità regionale 2022-2024;

la Legge Regionale n. 37 del 27/12/2021 – Bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2022 – 2024;

il DGR n. 599 del 28/12/2021 – Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2022–2024 (artt. 11 e 39, c. 10, d.lgs. 23/06/2011, n. 118);

il DGR n. 600 del 28/12/2021 – Bilancio finanziario gestionale della Regione Calabria per gli anni 2022 – 2024 (art. 39, c. 10, d.lgs. 23/06/2011, n. 118);

l'art.56, D. Lgs. n. 118/2011 (impegno spesa);

**ATTESTATO che:**

per le spese relative alle annualità 2022/2023 si farà fronte con il plafond assegnato al Dipartimento Tutela della Salute e Servizi Socio Sanitari;

**ATTESTATO che:**

l'istruttoria è completa e che sono stati acquisiti tutti gli atti e i documenti previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano la materia; - ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 23 dicembre 2011 n. 47;

che la copertura finanziaria per l'anno 2022/2023 ricade sul capitolo U0100310401 e si farà fonte sul plafond assegnato al Dipartimento Tutela della Salute e Servizi Socio Sanitari;

**ATTESTATA**, infine, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, la regolarità amministrativa nonché la legittimità e correttezza del presente atto;

**DECRETA**

1) Di Affidare al Dott. Vincenzo Caserta, nato a San Costantino Cal.(VV) il 04/09/1957, già Funzionario del ruolo regionale, cessato dal servizio ai sensi e per gli effetti della Legge “Quota cento” a far data dal 28 aprile 2022 fino al 28 aprile 2023, un incarico di collaborazione in forma gratuita fino al 26/04/2023, ai sensi dell'art. 5, comma 9, del D.L. 95/2012, come modificato dall'art. 6 del decreto legge 24 giugno 2014 n. 90, convertita in legge n. 114/2014, con il Dipartimento Tutela della Salute e Servizi Socio Sanitari, con funzioni di supporto, riferite alle attività di competenza del Settore “Programmazione Ospedaliera e Sistema delle Emergenze Urgenze”.

2) Di approvare il disciplinare di incarico allegato al presente provvedimento che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

3) Di stabilire:

· che il rapporto di collaborazione viene esercitato per un periodo di 12 mesi con decorrenza dal 28/04/2022;

· che il presente provvedimento non comporta alcun inserimento del dott. Vincenzo Caserta nell'organizzazione e nelle attività di gestione dell'Ente, restando inteso che le funzioni svolte dallo stesso verranno espletate a supporto e collaborazione della Direzione Generale del Dipartimento Tutela della Salute e Servizi Socio-Sanitari non comportando vincolo di orari e/o di presenza prestabilita;

· che l'incarico sarà svolto in forma esclusivamente gratuita con il solo riconoscimento del rimborso delle spese sostenute per recarsi presso gli uffici regionali ovvero per missioni e trasferte necessarie per l'espletamento dei compiti e delle attività di competenza del Settore, regolarmente documentate nei limiti previsti dalla normativa vigente;

· che il Dott. Vincenzo Caserta è obbligato ad attenersi, nell'espletamento dell'incarico, al Codice di Comportamento della Regione Calabria approvato con deliberazione n. 25 del 31/01/2018 e al Piano Triennale per la trasparenza e l'integrità;

- 4) Di precisare che al Dott. Vincenzo Caserta saranno rimborsate le sole spese debitamente documentate e certificate dal Dirigente, nell'importo massimo di € 4.500,00 la cui copertura finanziaria è da imputare a carico del capitolo U0100310401;
- 5) Di dare atto che per le spese relative alle annualità 2022/2023 si farà fronte con il plafond assegnato al Dipartimento Tutela della Salute e Servizi Socio Sanitari;
- 6) Di notificare il presente provvedimento al Dipartimento Organizzazione Risorse Umane e al Dott. Vincenzo Caserta;
- 7) Di provvedere alla pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della L.R. 6 aprile 2011 n.11 e sul sito istituzionale ai sensi del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i., nel rispetto della normativa recata dal D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice sulla Tutela dei Dati Personali) e ss.mm.ii..

Sottoscritta dal Dirigente Generale

**FANTOZZI IOLE**  
(con firma digitale)



**REGIONE CALABRIA**  
**REGIONE CALABRIA**  
**GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO BILANCIO, PATRIMONIO E FINANZE**  
**SETTORE Ragioneria Generale – Gestione Spese**

**N. 262/2022**

**DIPARTIMENTO TUTELA DELLA SALUTE E SERVIZI SOCIO-SANITARI**  
**DIPARTIMENTO TUTELA DELLA SALUTE E SERVIZI SOCIO-SANITARI**

**OGGETTO: AFFIDAMENTO AL DOTT. VINCENZO CASERTA INCARICO DI COLLABORAZIONE IN FORMA GRATUITA, AI SENSI DELL'ART.5, COMMA 9, DEL D.L. 95/2012, COME MODIFICATO DALL'ART.6 DEL DECRETO LEGGE 24 GIUGNO 2014 N. 90 CONVERTITO IN LEGGE N. 114/2014.**

**SI ESPRIME**

VISTO di regolarità contabile, in ordine alla spesa, attestante la copertura finanziaria, in conformità all'allegato 4/2 del D.lgs. n. 118/2011

Catanzaro, 27/04/2022

Sottoscritta dal Dirigente del Settore  
GIORDANO UMBERTO ALESSIO  
(con firma digitale)

Rep. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

## REGIONE CALABRIA

### CONTRATTO DI COLLABORAZIONE A TITOLO GRATUITO

(art. 5, comma 9, del D.L. 6.7.2012, n. 95 "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario", convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, modificato dall'art. 6 del D.L. 24-6-2014 n. 90, conv. Legge n. 114/2014 e s.m.i. ed ulteriormente modificato con Legge n. 124 del 07.08.2015 nonché ai sensi della Circolare Ministeriale n. 4/2015 emanata appositamente)

L'anno \_\_\_\_\_ il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ in Catanzaro nella sede del Dipartimento "Tutela della salute Servizi Socio Sanitari" della Regione Calabria

#### TRA

- ❖ Regione Calabria, rappresentata dal Dirigente Ing. Iole Fantozzi, nata a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ e residente a \_\_\_\_\_ in via \_\_\_\_\_ CF \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica ricoperta in Dipartimento n. "Tutela della Salute Servizi Socio Sanitari" della Regione Calabria Località Germaneto di Catanzaro;
- ❖ Dott. Vincenzo Caserta, di seguito denominato "collaboratore volontario", nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ e residente a \_\_\_\_\_ in via \_\_\_\_\_ CF \_\_\_\_\_ dipendente della Giunta della Regione Calabria, collocato in pensione a decorrere dal 01/02/2022;

#### PREMESSO CHE:

- La Regione Calabria e per essa il Dipartimento "Tutela della Salute Servizi Socio Sanitari". con Decreto DG n. .... del ....., intende acquisire la collaborazione dell'anzidetto Collaboratore volontario, a titolo gratuito, ai sensi del vigente testo dell'art. 5, comma 9, del decreto legge n.95/2012 così come modificato dall'art. 6 del D.L. n. 90/2014 ed ulteriormente modificato con Legge n. 124 del 07.08.2015 nonché ai sensi della Circolare Ministeriale n. 4/2015 emanata appositamente;
- Il Collaboratore volontario risulta in possesso dei necessari titoli e di esperienza professionale per l'esercizio dell'attività oggetto del presente contratto, rendendosi disponibile a prestare la propria collaborazione professionale in favore del Committente, con rapporto di prestazione d'opera intellettuale a titolo gratuito.

Tutto ciò premesso le parti

#### STIPULANO E CONVENGONO

quanto segue

#### Art. 1 - Richiamo

Le dichiarazioni in premessa costituiscono parte integrante del presente contratto.

#### Art. 2 – Oggetto dell'incarico

Il Dirigente Generale del Dipartimento " Tutela della Salute -Servizi Socio-Sanitari" concorda con il Collaboratore di svolgere le prestazioni professionali mettendo a disposizione dell'Ente l'esperienza e il patrimonio di conoscenze maturati nel corso di anni di servizio per garantire la continuità nella

gestione delle attività e funzioni in atto e per assicurare il trasferimento delle proprie competenze. Il Collaboratore svolgerà la propria prestazione professionale presso la sede della Cittadella Regionale, Dipartimento "Tutela della Salute -Servizi Socio Sanitari"

### **Art. 3 - Natura giuridica del contratto**

Per espressa e consapevole volontà delle parti il Collaboratore opererà quale prestatore d'opera intellettuale a titolo gratuito, ai sensi dell'art. 5, comma 9, del D.L. 6.7.2012, n. 95 "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario", convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, così come modificato dall'art. 6 del D.L. n. 90/2014 ed ulteriormente modificato con Legge n. 124 del 07.08.2015 nonché ai sensi della Circolare Ministeriale n. 4/2015 emanata appositamente e ss.mm.ii..

Il Collaboratore svolgerà la sua attività senza vincolo di subordinazione nei confronti del Dipartimento di appartenenza con le modalità attuative di seguito precisate. Inoltre, potrà svolgere attività libero-professionale per altri committenti, purché la stessa non sia incompatibile con l'interesse della Regione o possa configurare l'ipotesi di concorrenza sleale.

### **Art. 4 – Modalità attuative del rapporto**

Il Collaboratore eseguirà personalmente le prestazioni contrattuali nell'ambito di un rapporto improntato su criteri di collaborazione e reciproca consulenza con correttezza e lealtà con il personale operante all'interno del Dipartimento.

Il Collaboratore dichiara che le prestazioni che è chiamato a svolgere rientrano nell'oggetto della professionalità esercitata dallo stesso.

L'attività potrà essere svolta mediante utilizzo di attrezzature e mezzi propri del Collaboratore ma, comunque, la Regione Calabria e per essa il Dipartimento interessato, si impegna a fornire per l'espletamento dell'attività oggetto del presente contratto, il locale, la postazione e le specifiche attrezzature informatiche. È, in ogni caso, escluso al Collaboratore l'utilizzo degli automezzi di proprietà o in uso alla Regione Calabria.

Il Collaboratore si obbliga ad eseguire quanto previsto dal presente contratto a favore dell'Amministrazione regionale senza vincolo di esclusiva.

La gestione operativa del rapporto è demandata al Dirigente del settore a favore del quale l'incaricato presta, in tutto o in parte, la propria attività prestazionale, senza obbligo di rilevazione della presenza in ufficio, non comportando vincolo di orari e/o di presenza prestabilita.

### **Art. 5 – Durata dell'incarico**

L'incarico di cui al presente disciplinare decorre dalla data di sottoscrizione dello stesso ed avrà una durata pari a 12 (dodici) mesi, fatto salvo il recesso anticipato, senza obbligo di comunicarne i motivi, di una delle parti, da inviare con un preavviso di giorni 10.

### **Art. 6 – Rimborsi spese**

Il presente contratto non dà luogo a rapporto pubblico impiego, né diritto ad alcun trattamento assistenziale o previdenziale.

La Regione Calabria riconoscerà al Collaboratore volontario soltanto eventuali rimborsi di spese sostenute nell'espletamento dell'incarico, che saranno accertate con certificazione del Dirigente e verranno liquidati ed accreditati al Collaboratore, nell'importo massimo complessivo per i 12 mesi di attività, di Euro 4.500,00.

Il Collaboratore rinuncia ad ogni pretesa o azione volta a ottenere il riconoscimento di qualsiasi ulteriore spettanza economica

### **Art. 7 - Risoluzione del rapporto contrattuale**

Fatta salva l'applicazione dell'art. 1453 e.s., nel caso di grave inadempimento delle prestazioni oggetto del contratto o impossibilità sopravvenuta del Collaboratore di svolgimento delle prestazioni, la Regione Calabria e per essa il Dipartimento "Tutela della Salute Servizi Socio Sanitari " potrà provvedere alla risoluzione del rapporto senza preavviso.

### **Art. 8 – Tutela dei dati, codice etico, codice di comportamento e di prevenzione della corruzione**

Il Collaboratore nello svolgimento delle attività è tenuto ad operare in conformità a quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" come da ultimo modificato dal D.Lgs. 101/2018, e al rispetto di quanto disposto nell'ambito del codice di comportamento dei dipendenti della Regione Calabria.

Può accedere alle informazioni necessarie per lo svolgimento dell'incarico.

Il Collaboratore è tenuto altresì alla riservatezza e non può dare informazioni o comunicazioni relative a provvedimenti, atti, fatti e notizie di qualsiasi natura di cui sia venuto a conoscenza a causa del suo incarico, quando da ciò possa derivare un danno per la Regione ovvero un ingiusto vantaggio o danno a terzi.

Il Collaboratore dichiara di avere preso visione, dal sito internet aziendale, nella sezione "Amministrazione Trasparente" del Codice Etico di condotta dei dipendenti della Giunta della Regione Calabria approvato con DGR n. 244/2014 e s.m.i. e si impegna all'osservanza di quanto previsto dal Piano di prevenzione della corruzione e del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità per il triennio 2020-2022 visionabile sul sito internet istituzionale nella sezione "Amministrazione Trasparente", conscio che la violazione di tali norme è sanzionabile con la risoluzione o decadenza dal rapporto libero-professionale

#### **Art. 9 - Qualificazione del consulente**

Il Collaboratore volontario dichiara sotto la propria personale responsabilità di non versare in alcuna situazione di incompatibilità alla conclusione del presente contratto, in relazione alle vigenti disposizioni di legge e di essere in possesso dei requisiti di legge per l'assolvimento delle funzioni e l'esercizio delle attività oggetto del presente contratto.

#### **Art. 10 – Responsabilità**

La responsabilità civile verso terzi è posta a carico della Regione Calabria.

#### **Art. 11 – Sicurezza sul lavoro**

Il collaboratore è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nella sede di esecuzione delle attività inerenti al presente contratto, nel rispetto della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. 81/2018 e s.m.i.

#### **Art. 12 – Foro competente**

Per tutte le controversie che potessero insorgere relativamente all'interpretazione ed esecuzione dell'incarico sarà competente il Foro di Catanzaro.

Letto, approvato e sottoscritto,

per la REGIONE CALABRIA

Il Dirigente Generale del Dipartimento

"Tutela della Salute Servizi Socio Sanitari"

Ing. Iole Fantozzi

Il collaboratore  
Dott. Vincenzo Caserta

Reso in duplice originale in Catanzaro, presso la sede della Giunta della Regione Calabria in data ..... il presente atto verrà registrato solo in "caso d'uso" ai sensi del 2° comma dell'art. 5 del D.P.R. n. 131 del 26.4.1986.